

COMUNE DI DONNAS

Valle d'Aosta

REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE
TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER
LA CURA, LA RIGENERAZIONE E LA
GESTIONE IN FORMA CONDIVISA DEI BENI
COMUNI E PER L'ESPLETAMENTO DI
ATTIVITA' E SERVIZI A FAVORE DELLA
COMUNITA'.

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 57 del 16/11/2016

Sommario

Copertina	
CAPO I - Disposizioni generali	
Art. 1 (Finalità, oggetto ed ambito di applicazione).....	
Art. 2 (Definizioni).....	
Art. 3 (I cittadini attivi).....	
Art. 4 (Patto di collaborazione).....	
CAPO II - Disposizioni di carattere procedurale	
Art. 5 (Disposizioni generali)	
Art. 6 (Proposte di collaborazione).....	
Art. 7 (Proposte su iniziativa dell'Amministrazione).....	
Art. 8 (Proposte su iniziativa dei cittadini)	
Art. 9 (Il ruolo delle scuole)	
CAPO III - Forme di sostegno	
Art. 10 (Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali).....	
Art. 11 (Accesso agli spazi comunali).....	
Art. 12 (Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale).....	
Art. 13 (Risorse finanziarie a titolo di rimborso di costi sostenuti).....	
CAPO IV - Responsabilità e vigilanza	
Art. 14 (Prevenzione dei rischi).....	
Art. 15 (Assicurazione e prevenzione dei rischi – Responsabilità)	
Disposizioni finali e transitorie	
Art. 16 (Disposizioni transitorie).....	

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1

(Finalità, oggetto ed ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, disciplina le forme di collaborazione dei cittadini con l'Amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni siti nel territorio comunale e l'espletamento di attività e servizi a favore della collettività, dando in particolare attuazione all'art. 118 della Costituzione.
2. Le disposizioni si applicano nei casi in cui l'intervento dei cittadini per la cura e la rigenerazione dei beni comuni e per l'espletamento di attività e servizi richieda la collaborazione o risponda alla sollecitazione dell'Amministrazione comunale.
3. La collaborazione tra cittadini e amministrazione si estrinseca nell'adozione di atti amministrativi di natura non autoritativa, salvo eventuali atti a tutela del patrimonio pubblico e della pubblica incolumità.
4. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente regolamento le previsioni regolamentari del Comune che disciplinano l'erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
 - a) **Beni comuni:** i beni materiali, immateriali e digitali, che i cittadini e l'Amministrazione, anche attraverso procedure partecipative e deliberative, riconoscono essere funzionali al benessere individuale e collettivo, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'art. 118 ultimo comma Costituzione, per condividere con l'amministrazione la responsabilità della loro cura o rigenerazione al fine di migliorarne la fruizione collettiva.
 - b) **Comune o Amministrazione:** il Comune di Donnas nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative.
 - c) **Cittadini attivi:** tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche di natura imprenditoriale o a vocazione sociale, che, indipendentemente dai requisiti formali riguardanti la residenza o la cittadinanza, si attivano per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani ai sensi del presente regolamento.
 - d) **Amministrazione condivisa:** il modello organizzativo che, attuando il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, consente a cittadini e amministrazione di condividere su un piano paritario risorse e responsabilità nell'interesse generale.
 - e) **Proposta di collaborazione:** la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani o l'espletamento di attività e servizi. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune.
 - f) **Patto di collaborazione:** il patto attraverso il quale Comune e cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni o l'espletamento di attività e servizi.
 - g) **Interventi di cura:** interventi volti alla protezione, alla conservazione ed alla manutenzione dei beni comuni per garantire e migliorare la loro fruibilità e qualità.
 - h) **Gestione condivisa:** interventi di cura dei beni comuni svolta congiuntamente dai cittadini e dall'amministrazione con carattere di continuità e di inclusività.
 - i) **Interventi di rigenerazione:** interventi di recupero, trasformazione ed innovazione dei beni comuni, che complessivamente incidono sul miglioramento della qualità della vita nel Comune.
 - j) **Attività e servizi a favore della collettività:** attività e servizi orientati al benessere collettivo o al miglioramento delle attività già poste in essere dall'amministrazione.

k) **Spazi pubblici:** aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.

Art. 3

(I cittadini attivi)

1. L'intervento di cura e di rigenerazione dei beni comuni all'interno del territorio comunale e l'espletamento di attività e servizi, intesi quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità, è aperto a tutti, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.
2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura e di rigenerazione dei beni comuni e l'espletamento di attività e servizi come singoli o attraverso le formazioni sociali in cui esplicano la propria personalità, stabilmente organizzate o meno.
3. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, i soggetti che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui all'art. 4 del presente regolamento rappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni nonché attività e servizi.
4. Gli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni possono costituire progetti di servizio civile.
5. L'attività svolta dai cittadini attivi non comporta in alcun modo la costituzione di alcun tipo di rapporto di lavoro con il Comune.
6. L'attività è da considerare svolta a beneficio della collettività senza alcun rapporto di committenza dal Comune al soggetto coinvolto.

Art. 4

(Patto di collaborazione)

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni e l'espletamento di attività e servizi.
2. Il contenuto del patto varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, può definire in particolare:
 - a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura condivisa;
 - b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
 - c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, nonché i requisiti ed i limiti di intervento;
 - d) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;
 - e) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura e rigenerazione nonché di attività e servizi, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità, secondo quanto previsto dagli artt. 14 e 15 del presente regolamento, nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
 - f) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati o dell'espletamento di attività e servizi.
 - g) le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare;
 - h) le misure di pubblicità del patto, le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico dell'andamento, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini e amministrazione;
 - i) le reciproche responsabilità, anche in relazione a quanto disposto dalle norme in materia di sicurezza dei luoghi e dei lavoratori.
3. Il patto di collaborazione può disciplinare forme di pubblicità e comunicazione di azioni o interventi realizzati grazie ad atti di mecenatismo.
4. Il patto di collaborazione viene sottoscritto dal Segretario comunale a seguito dell'approvazione da parte della Giunta Comunale.

CAPO II - Disposizioni di carattere procedurale

Art. 5

(Disposizioni generali)

1. Al fine di garantire che gli interventi dei cittadini attivi per la cura dei beni comuni e l'espletamento di attività e servizi avvengano in armonia con l'insieme degli interessi pubblici e privati coinvolti, le proposte di collaborazione devono ricevere il consenso del Comune attraverso adozione di apposito atto da parte della Giunta Comunale.
2. L'assenso del Comune è manifestato e disciplinato nel patto di collaborazione.
3. La realizzazione degli interventi di cura o attività occasionali non richiede, di norma, la sottoscrizione del patto di collaborazione.
4. Al fine di semplificare la relazione con i cittadini attivi, il Comune individua, nel rispetto di quanto previsto al comma 1, il responsabile del procedimento deputato alla gestione dei patti di collaborazione.
5. L'attività dei cittadini non può essere retribuita in alcun modo; infatti, l'Amministrazione Comunale si impegna a rimborsare esclusivamente le eventuali spese qualora siano previste nel Progetto.
6. Il contributo volontario dei cittadini all'interno di un Progetto non va inteso come lavoro subordinato, non deve essere ritenuto indispensabile per garantire le normali attività comunali, ma si inserisce in modo meramente complementare e di ausilio.
7. Lo svolgimento delle prestazioni in collaborazione con l'Amministrazione Comunale non può essere considerato titolo ai fini dell'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura.

Art. 6

(Proposte di collaborazione)

1. La gestione delle proposte di collaborazione si differenzia a seconda che:
 - a) la proposta di collaborazione sia formulata in risposta ad una sollecitazione dell'amministrazione;
 - b) la proposta sia presentata dai cittadini, negli ambiti previsti dal presente regolamento.

Art. 7

(Proposte su iniziativa dell'Amministrazione comunale)

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di individuare proprie proposte di intervento, in relazione alle quali richiedere e verificare la partecipazione attiva dei cittadini. Al fine di sollecitare l'apporto creativo dei cittadini, le candidature e le proposte dell'Amministrazione verranno pubblicate dall'Amministrazione comunale con apposito avviso sul sito istituzionale e altri canali in uso presso l'Ente.
2. L'avviso definisce l'iter procedurale con cui il Comune invita i cittadini attivi a presentare progetti di cura o di rigenerazione o all'espletamento di attività e servizi, nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento.

Art. 8

(Proposte su iniziativa dei cittadini attivi)

1. Nel caso in cui la proposta sia presentata dai cittadini dovrà contenere le seguenti informazioni:
 - a) ambito di attività delle prestazioni che si intendono erogare a beneficio della collettività;
 - b) luogo, periodo, modalità di esecuzione;
 - c) risorse disponibili (umane, professionali, economiche, organizzative, strumentali, logistiche, formative, ecc.) i costi e le modalità di coordinamento che consentano la maggiore efficacia delle attività proposte;
 - d) beneficiari dell'attività;
 - e) obiettivi;

f) risultati/benefici attesi;

2. Le candidature dovranno essere preferibilmente redatte secondo lo schema predisposto dalla Giunta Comunale.

3. La Giunta comunale esaminerà le proposte e, qualora le ritenga rispondenti ai principi ed alle finalità del presente regolamento, approva la bozza dell'atto di collaborazione che dovrà essere condiviso dai proponenti. Nella comunicazione di accettazione del progetto dovrà essere indicato il responsabile del procedimento. In base alla rilevanza, all'impegno richiesto per l'esecuzione e alla tipologia di iniziativa il responsabile fungerà anche da direttore dell'esecuzione del Progetto.

4. L'iter amministrativo si conclude con la sottoscrizione del patto di collaborazione.

5. I patti di collaborazione sottoscritti sono pubblicati sulla sito istituzionale del Comune al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.

Art. 9

(Il ruolo delle scuole)

1. Il Comune promuove il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado quale scelta strategica per la diffusione ed il radicamento delle pratiche di collaborazione nelle azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni e lo svolgimento di attività e servizi.

CAPO III - Forme di sostegno

Art. 10

(Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali)

1. Le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 4 del presente regolamento sono considerate di particolare interesse pubblico agli effetti delle agevolazioni previste dal regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone.

2. Non costituiscono esercizio di attività commerciale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste dal regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone, le raccolte pubbliche di fondi svolte nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 4 del presente regolamento, qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:

a) si tratti di iniziative occasionali;

b) la raccolta avvenga in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

c) i beni ceduti per la raccolta siano di modico valore.

Art. 11

(Accesso agli spazi comunali)

1. I cittadini attivi che ne facciano richiesta possono utilizzare temporaneamente spazi comunali per riunioni o attività di autofinanziamento.

2. L'uso degli spazi di cui al precedente comma è parificato, quanto alla determinazione degli oneri previsti, alle attività istituzionali del Comune.

Art. 12

(Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale)

1. Qualora il patto di collaborazione preveda che il Comune fornisca le attrezzature e i dispositivi di protezione individuale gli stessi vengono forniti in comodato d'uso e, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.

2. Nel caso in cui si preveda la fornitura di materiale di consumo occorrerà fornire anche le schede di sicurezza e i cittadini attivi dovranno provvedere a procurarsi ed utilizzare gli eventuali dispositivi di protezione individuale previsti dalle schede stesse.

3. Il Comune favorisce il riuso dei beni di cui al precedente comma 2.

Art. 13

(Risorse finanziarie a titolo di rimborso di costi sostenuti)

1. Il Comune può concorrere, nei limiti delle risorse disponibili, alla copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni urbani.
2. Nel definire le forme di sostegno, l'amministrazione riconosce contributi di carattere finanziario solo e nella misura in cui le necessità cui gli stessi sono preordinati non siano affrontabili con sostegni in natura.
3. Non possono essere corrisposti, in via diretta o indiretta, compensi di qualsiasi natura ai cittadini che svolgono attività di cura condivisa dei beni comuni, a fronte delle attività prestate, che vengono svolte personalmente, spontaneamente e a titolo gratuito.
4. Il patto di collaborazione individua l'ammontare massimo del contributo comunale e le modalità di erogazione.
5. La liquidazione del contributo è subordinata alla rendicontazione delle attività svolte e dei costi sostenuti.
6. Possono essere rimborsati i costi relativi a:
 - a) acquisto o noleggio di materiali strumentali, beni di consumo e dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività;
 - b) polizze assicurative;
 - c) costi relativi a servizi necessari per l'organizzazione, il coordinamento e la formazione dei cittadini.

CAPO IV- Responsabilità e vigilanza

Art. 14

(Prevenzione dei rischi)

1. Se si tratta di un'associazione di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266, o di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, ovvero un'associazione sportiva dilettantistica di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, o altra regolarmente costituita ed iscritta presso gli elenchi provinciali delle organizzazioni di volontariato o di promozione sociale, il legale rappresentante sottoscrive una dichiarazione contenente l'elenco nominativo dei volontari associati aderenti all'iniziativa e l'attestazione che l'associazione assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti dall'applicazione degli art.li 18, art. 21 e 26 del D.lgs. 81/2008 (T.U. Sicurezza).
2. I cittadini singoli sono assoggettati alle disposizioni relative ai lavoratori autonomi di cui all'art. 21 del D.lgs. 81/2008 (T.U. Sicurezza). Tali cittadini, ai fini della tutela antinfortunistica, all'atto della manifestazione di adesione devono dichiarare:
 - a) di utilizzare le attrezzature di lavoro idonee e rispondenti ai requisiti minimi della normativa vigente;
 - b) di munirsi, ove previsto, dei dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III T.U. Sicurezza;
 - c) di munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia e contenente le proprie generalità che potrà essere fornita direttamente dall'amministrazione;
 - d) di provvedere alla sorveglianza sanitaria e alla partecipazione a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro incentrati sui rischi tipici delle attività che svolgono. I relativi oneri possono essere sostenuti dall'amministrazione nell'ambito del finanziamento generale del progetto, ove previsto.
3. L'amministrazione comunale, qualora i progetti vengano realizzati nell'ambito delle proprie attività fornisce ai cittadini attivi, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.

4. In tal caso i cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi.

5. Con riferimento agli interventi di cura o di rigenerazione a cui partecipano operativamente più cittadini attivi, va individuato un supervisore cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto della previsione di cui al comma 1, nonché delle modalità di intervento indicate nel patto di collaborazione.

6. Il patto di collaborazione disciplina le eventuali coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.

Art. 15

(Assicurazione e prevenzione dei rischi – Responsabilità)

1. Le associazioni di cui all'art.31 del regolamento, devono essere assicurate con polizza a copertura dei rischi per infortunio, morte, invalidità permanente e responsabilità civile verso terzi (RCT), a favore dei propri associati.

2. L'Amministrazione Comunale assume gli oneri derivanti dalla copertura assicurativa di cui al comma 1 solo per i Cittadini singoli esclusivamente alle condizioni e nei limiti dei massimali individuati in ogni singola polizza assicurativa. Resta a discrezione e a carico del singolo Cittadino volontario, la stipula di ogni ulteriore copertura assicurativa a copertura dei suddetti rischi.

3. Ogni Progetto può prevedere la possibilità per i Cittadini di mettere temporaneamente i propri beni a disposizione per la realizzazione dell'opera di interesse comune.

4. Ove uno dei soggetti di cui all'art. 3 svolga la sua prestazione nell'ambito dell'Amministrazione Comunale, il responsabile del settore referente del Progetto è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili ad eliminare o, ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgano nell'ambito della medesima organizzazione.

5. I Cittadini che collaborano con l'Amministrazione alle attività solidaristiche nell'ambito delle aree di intervento individuate dal presente Regolamento:

a) rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa grave o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività;

b) assumono, per il periodo relativo al progetto, ai sensi dell'art. 2051 del codice civile, la qualità di custodi dei beni da loro utilizzati o delle aree detenute, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione Comunale da qualsiasi pretesa risarcitoria al riguardo.

6. Sulle responsabilità derivanti dal precedente comma 5 derivanti da colpa grave o dolo, l'Amministrazione Comunale ha sempre facoltà di rivalsa verso i responsabili.

7. Le attività dei Cittadini dovranno essere eseguiti in conformità al D.lgs. 81/2008.

CAPO V - Disposizione finale e transitoria

Art. 16

(Disposizioni transitorie)

1. Le esperienze di collaborazione già avviate alla data di entrata in vigore del regolamento dovranno essere disciplinate dai patti di collaborazione, nel rispetto delle presenti disposizioni, entro il termine di un anno dall'adozione del presente regolamento.-